

CCCLXXXI.

4ª TORNATA DI DOMENICA 9 LUGLIO 1911

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

I N D I C E.

Disegni di legge:

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina (LEONARDI-CATTOLICA) (<i>Presentazione</i>)	Pag. 17008
Compilazione ed approvazione di progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi (IDEM).	17008
Ruolo organico del corpo reale delle foreste (<i>Discussione</i>)	17001
CAMERA, <i>relatore</i>	17007
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i>	17001-07
PATRIZI	17007
Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali telegrafici di Reggio Calabria e Messina	17015
ALESSIO GIOVANNI	17015
CAO-PINNA	17015
BATTAGLIERI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17015-16
Modificazione dell'articolo 28 della legge concernente provvedimenti per la Sardegna	17021
CAO-PINNA	17021-22
CONGIU, <i>relatore</i>	17021
NITTI, <i>ministro</i>	17022
Proroga della validità dei provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati	17023
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i>	17025-26
DI STEFANO	17025
FULCI, <i>relatore</i>	17024-25-26
GRASSI-VOCES	17023
LIBERTINI PASQUALE	17024
NITTI, <i>ministro</i>	17023-24
ROSSI EUGENIO	17024-26
Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima (<i>Approvazione</i>).	17008
CELESIA, <i>relatore</i>	17010
LEONARDI-CATTOLICA, <i>ministro</i>	17008-10
Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini.	17011
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i>	17011
LIBERTINI PASQUALE, <i>relatore</i>	17012
Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12	17013
Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio	17013
CAMERA, <i>relatore</i>	17013
TEDESCO, <i>ministro</i>	17013

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa depositi e prestiti	Pag. 17013
Modificazioni ed aggiunte alla legge per l'esercizio di Stato dei telefoni.	17014
Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata	17014
Conversione in legge dei regi decreti per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e istituzione di nuovi treni	17016
Agevolazioni doganali per alcuni prodotti originari dall'Eritrea e dalla Somalia italiana.	17016
Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie	17018
Interpretazione del comma 4° dell'articolo 1° della legge sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna.	17020
COSENTINI.	17021
DENTICE, <i>relatore</i>	17021

La seduta comincia alle 9,5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della prima tornata di ieri.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge:
Ruolo organico del Corpo reale delle foreste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ruolo organico del Corpo reale delle foreste.

Il Governo consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 879-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Miliani.

(Non è presente).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Art. 1.

« A decorrere dal 1° luglio 1911, i ruoli organici del personale del Corpo reale delle foreste, sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B annesse alla presente legge.

« Ai ruoli stessi sarà data esecuzione in conformità delle tabelle C e D annesse alla presente legge ».

Si dia lettura delle tabelle annesse a questo disegno di legge.

TABELLA A.

Tabella organica del personale tecnico del Corpo reale delle foreste.

QUADRO I. — *Personale superiore.*

Ispettori superiori di 1ª classe n.	1 a L.	9,000	L.	9,000	
» » 2ª » »	6 a »	8,000	»	48,000	
» » 3ª » »	6 a »	7,000	»	42,000	
						L. 99,000
Ispettori	1ª » »	24 a »	6,000	L.	144,000
»	2ª » »	23 a »	5,000	»	115,000
						» 259,000
Sotto-Ispettori	1ª » »	85 a »	4,000	L.	340,000
»	2ª » »	80 a »	3,500	»	280,000
»	3ª » »	75 a »	3,000	»	225,000
»	aggiunti »	40 a »	2,500	»	100,000
						» 945,000
Totale ufficiali . . . n. 340						Totale spesa . . . L. 1,330,000

QUADRO II. — *Personale subalterno.*

GRADO	Classe	Numero	Periodo per conseguire l'aumento	Stipendio
			anni	lire
			5	3,200
			4	2,800
Aiutanti	»	16	4	2,400
			4	2,000

TABELLA B.

Tabella organica del personale di custodia del Corpo reale delle foreste.

G R A D O	Numero	Periodo per conseguire l'aumento		Stipendio
		Anni	Lire	
Marescialli	175	4	2,200	
		4	2,000	
		4	1,800	
Brigadieri	425	4	1,800	
		4	1,650	
		4	1,500	
Guardie	2,400	5	1,500	
		4	1,350	
		4	1,200	
			1,020	
Totale numero	3,000			

Prospetto dimostrativo dell'attuazione del ruolo organico del personale tecnico del Corpo re

GRADI E CLASSI	Stipendio individuale	Organico corrispondente				
		1911-12		1912-13		Num.
		Num.	Stipendi complessivi	Num.	Stipendi complessivi	
Personale superiore.						
Ispettori superiori di 1 ^a classe	9,000	1	9,000	1	9,000	
» » di 2 ^a »	8,000	6	48,000	6	48,000	
» » di 3 ^a »	7,000	6	42,000	6	42,000	
Ispettori di 1 ^a classe	6,000	24	144,000	24	144,000	2
» di 2 ^a »	5,000	23	115,000	23	115,000	2
Sotto ispettori di 1 ^a classe	4,000	65	260,000	75	300,000	8
» di 2 ^a »	3,500	65	227,500	70	245,000	7
» di 3 ^a »	3,000	65	195,000	65	195,000	7
Sotto ispettori aggiunti	2,500	35	87,500	35	87,500	4
Personale subalterno.						
Aiutanti	2,000	16	32,000	16	32,000	1
			1,160,000		1,217,500	

(a) La spesa per gli aiutanti dall'esercizio 1915-16 in poi aumenterà in relazione alla progressione degli stipendi sta

TABELLA D.

**Prospetto dimostrativo dell'attuazione del ruolo organico del personale di custodia
del Corpo reale delle foreste.**

GRADO	Stipendio in- dividuale	Organico corrispondente all'esercizio							
		1911-12		1912-13		1913-14		1914-15 e seguenti	
		Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi
Marescialli	1,800	40	72,000	85	153,000	130	234,000	175	315,000
Brigadieri	1,500	110	165,000	215	322,500	320	480,000	425	637,500
Guardie	1.020	600	612,000	1,200	1,224,000	1,800	1,836,000	2,400	2,448,000
Totali		750	849,000	1,500	1,699,500	2,250	2,550,000	3,000	3,400,500 (a)

(a) La spesa dall'esercizio 1915-16 in poi aumenterà in relazione alla progressione degli stipendi stabilita dalla tabella B.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con le tabelle A, B, C, D, di cui si è data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Il passaggio alla dipendenza dello Stato degli agenti forestali provinciali, di cui nell'articolo 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, si compirà gradualmente nel quadriennio successivo al 1° luglio 1911, in correlazione agli aumenti dei posti di organico fissati dalla tabella D e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, di cui nell'articolo 13.

« Durante tale periodo, i comuni continueranno a pagare l'intero contributo loro imposto dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, per il personale forestale, nella misura da loro dovuta per l'anno 1910.

« Dopo il quadriennio, i comuni saranno esonerati da ogni contributo a loro carico ».

(È approvato).

Art. 3.

« Il consolidamento del contributo delle provincie si effettuerà all'atto dell'avocazione allo Stato del relativo personale forestale, sulla base del terzo della spesa to-

tale stabilita per l'anno 1910 per il mantenimento del personale stesso.

« Agli effetti dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, gli attuali Corpi degli agenti forestali provinciali saranno sciolti a mano a mano che avverrà l'avocazione allo Stato degli agenti medesimi ».

(È approvato).

Art. 4.

« I posti di aiutanti nel Corpo reale delle foreste, di cui nel quadro II della tabella A, per i servizi tecnici della Direzione generale e degli Uffici compartimentali, sono conferiti per concorso agli attuali brigadieri e sorveglianti forestali governativi, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento ».

(È approvato).

Art. 5.

« Dal 1° luglio 1911, agli attuali sorveglianti forestali governativi è corrisposto lo stipendio di lire 1200; ai brigadieri di 2^a classe quello di lire 1500 e ai brigadieri di 1^a classe quello di lire 1800.

« Alla stessa data, le attuali guardie forestali demaniali di Sardegna e gli agenti di vigilanza per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, passano a far parte del personale di custodia del Corpo reale delle foreste, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Gli agenti addetti alla custodia delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze, potranno far parte del detto personale, qualora posseggano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento ».

(È approvato).

Art. 6.

« Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, entreranno a far parte del Corpo reale delle foreste, saranno iscritti, qualora già non lo fossero, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, quando non abbiano un'età superiore agli anni cinquanta.

« Saranno iscritti altresì alla detta Cassa gli agenti di nuova nomina, che entreranno a far parte del Corpo forestale dal 1° luglio 1911 in poi e che non abbiano già acquisito il diritto a pensione ».

(È approvato).

Art. 7.

« La quota annua, da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per l'iscri-

zione del personale forestale di custodia, è stabilita nella misura di lire nove per ogni cento lire di stipendio, delle quali lire tre a carico degli agenti e il rimanente a carico dello Stato, salva detrazione della quota di concorso della stessa Cassa nazionale.

« Gli agenti saranno iscritti al ruolo della mutualità o a quello dei contributi riservati, a loro scelta, e potranno liquidare la loro pensione:

a) quando, per ferite o infermità contratte per causa di servizio, siano resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori o l'età raggiunta;

b) quando abbiano compiuto 20 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando abbiano compiuto sessanta anni di età e non meno di venticinque anni di servizio.

« La pensione degli agenti iscritti non potrà essere inferiore alle lire seicento annue.

« Quando la liquidazione del conto individuale di ogni singolo iscritto, produca, indipendentemente dai versamenti volontari, un assegno vitalizio inferiore a lire seicento annue, sarà versata dall'amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, alla Cassa nazionale di previdenza, la somma capitale necessaria a finchè l'assegno raggiunga la detta misura ».

(È approvato).

Art. 8.

« Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, passando al servizio dello Stato, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam*. Il maggiore assegno è assorbito dalle successive promozioni ».

(È approvato).

Art. 9.

« La Direzione generale delle foreste, di cui all'articolo 1° della legge 2 giugno 1910, n. 277 è composta di personale tecnico, che appartenga ai ruoli tecnici dell'amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio; ed è nominato a norma dell'articolo 3 della citata legge.

« Il personale che abbia appartenuto in passato al ruolo tecnico dell'Amministrazione forestale e che sia chiamato, a' termini dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1910,

n. 277, a far parte della Direzione generale delle foreste, rientra nel detto ruolo tecnico col grado e con la classe che gli saranno assegnati, sentito il Comitato, di cui nell'articolo 8 della detta legge, e tenuto conto del posto che il detto personale occupava nel precedente ruolo tecnico forestale, dell'anzianità assoluta di servizio e del merito ».

L'onorevole Patrizi propone la soppressione di questo articolo.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Il Governo, d'accordo con la Commissione, accetta la soppressione di questo articolo.

PATRIZI. Ringrazio.

CAMERA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA, *relatore*. Poichè si tratta di affermare che rimane ferma la legge 2 giugno 1910 sul demanio forestale, la Commissione accetta, d'accordo col Governo, la soppressione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. In risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Camera relatore, mi preme di dichiarare che questo disegno di legge non si propone che la costituzione del Corpo reale delle foreste, e non modifica in nulla la legge organica del 2 giugno 1910, sul demanio forestale.

PRESIDENTE. L'articolo 9 rimane dunque soppresso.

Art. 10.

« A decorrere dal 1° luglio 1911, è abolito il giro annuale di servizio degli ispettori forestali ripartimentali e dei sottispettori distrettuali e, l'importo stanziato per le relative indennità, va in aumento del fondo per il mantenimento del Corpo reale delle foreste ».

(È approvato).

Art. 11.

« Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1911-12 e per i successivi, sino a quando non sarà compiuta l'avocazione allo Stato degli agenti forestali provinciali, sarà iscritto apposito capitolo per provvedere a sussidiare gli agenti che, per effetto della presente legge, non saranno ammessi a far parte del personale

di custodia del Corpo reale delle foreste e che non potranno liquidare la pensione di riposo ».

(È approvato).

Art. 12.

« Le spese per l'attuazione della presente legge, dedotti i contributi delle provincie e dei comuni, sono a carico dei fondi autorizzati con l'articolo 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, integrati coi fondi presentemente stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il personale forestale.

« Nei capitoli di questo bilancio relativi al servizio forestale sono fatte le necessarie variazioni in armonia alle disposizioni del presente articolo ».

(È approvato).

Art. 13.

« Con decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

« Il detto regolamento conterrà altresì:

a) le norme per la nomina e le promozioni del personale, in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge e dalla legge 2 giugno 1910, n. 277.

b) le norme per l'indennità di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennità per spese di cancelleria, da commisurarsi all'importanza dei singoli uffici, e delle indennità da corrispondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonchè delle indennità di foraggio per gli agenti a cavallo ».

(È approvato).

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Il Governo, d'accordo con la Commissione, propone di sostituire al comma a) il seguente: « a) le norme per la nomina e le promozioni del personale, in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge e in conformità della legge 2 giugno 1910, n. 277 ».

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 13 con la modificazione proposta dal Governo d'accordo con la Commissione.

(È approvato).

Art. 14.

« Colle stesse forme di cui all'articolo precedente, sarà provveduto, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, all'emanazione del regolamento organico e disciplinare del personale di custodia del Corpo reale delle foreste ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Compilazione ed approvazione dei progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi.

Chiedo che questo disegno di legge sia inviato alla Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione del disegno di legge:

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Compilazione ed approvazione dei progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia inviato alla Giunta del bilancio.

Non essendovi osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima.

Il Governo consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi Stampato n. 734-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« La ferma degli iscritti di leva marittima arruolati in prima categoria è di tre anni.

« La ferma degli iscritti di leva marittima già rivedibili, arruolati in prima categoria, è di due anni o di uno, a seconda che essi siano stati mandati rivedibili per una o per due volte ».

(È approvato).

Art. 2.

« Potranno essere ammessi a contrarre arruolamento volontario di anni sei nel Corpo Reale Equipaggi in anticipazione di leva, i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che posseggano i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare e che siano riconosciuti idonei a prestar servizio in una delle categorie del Corpo Reale Equipaggi.

« Il ministro della marina potrà, ove le esigenze del servizio lo richiedano, ammettere i giovani che possiedono le condizioni di cui al comma precedente, a contrarre arruolamento volontario di anni quattro ».

(È approvato).

Art. 3.

« Gli iscritti di leva arruolati nella prima categoria con la ferma indicata nell'articolo 1° della presente legge, potranno essere ammessi a commutare la ferma obbligatoria in quella di sei o di quattro anni, purchè siano riconosciuti idonei per le categorie alle quali aspirano ».

(È approvato).

Art. 4.

« Gli iscritti di leva, i quali abbiano un fratello vincolato alla ferma di quattro anni per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, avranno diritto alla assegnazione alla seconda categoria, alle stesse condizioni previste dalla legge 5 luglio 1908, n. 348, pel titolo di cui all'articolo 6 della legge stessa ».

(È approvato).

Art. 5.

« Gli iscritti di leva sia di terra che di mare i quali abbiano un fratello consan-

guineo vincolato alla ferma di sei anni nel Corpo Reale Equipaggi hanno diritto alla assegnazione alla terza categoria.

« Quest'assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla seconda o alla terza categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

« Il titolo di esenzione di cui al primo comma del presente articolo, deve mantenersi perfetto, per gli iscritti sulle liste di leva di mare, sino alla chiusura della prima sessione della propria leva, per gli iscritti sulle liste di leva di terra, sino alla chiusura della propria leva.

« Qualora i militari vincolati alla ferma di sei anni, che hanno tramandato diritto di esenzione alla terza categoria ad un fratello consanguineo in base al primo comma del presente articolo, non compiano per qualsiasi motivo la ferma cui sono vincolati, il fratello cesserà di appartenere alla terza categoria e dovrà, se idoneo, essere ascritto alla prima o alla seconda categoria ».

(È approvato).

Art. 6.

« La paga giornaliera dei militari di leva è stabilita come segue: su navi in armamento, armamento ridotto e riserva lire 0.70; su navi in disponibilità e a terra lire 0.50.

« La paga di coloro che si saranno vincolati alla ferma di quattro o di sei anni per le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge o per arruolamento volontario e quella dei riaffermati è stabilita come segue:

	Su navi in armamento, armamento ridotto e riserva	Su navi in disponibilità o a terra
Comuni di 2ª classe arruolati con ferma di quattro anni.	0.90	0.70
Comuni di 2ª classe arruolati con ferma di sei anni.	1. »	0.80
Comuni di 1ª classe arruolati con ferma di quattro anni.	1.20	1. »
Comuni di 1ª classe arruolati con ferma di sei anni.	1.40	1.20

« Il diritto alle paghe di cui alla precedente tabella decorrerà per coloro che avranno commutato la ferma obbligatoria in quella di sei o di quattro anni, dal giorno della commutazione ».

(È approvato).

Art. 7.

« I militari vincolati alla ferma di quattro o di sei anni per effetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge o per arruolamento volontario, avranno diritto, all'atto del congedo, purchè questo avvenga dopo compiuta l'intera ferma, rispettivamente ad una gratificazione di lire cento o di lire quattrocento.

« Andando in congedo prima del termine della ferma, per riforma, avranno diritto a tanti quarti od a tanti sestanti di quella gratificazione quanti saranno gli anni di ferma compiuti; la frazione di anno superiore a sei mesi sarà calcolata come un anno intero.

« Le quote di gratificazione spettanti ai riformati per la precedente disposizione sono cumulabili con la gratificazione di riforma che competesse in base alle vigenti disposizioni.

« Coloro i quali, compiuta la ferma di sei anni, si vincoleranno alla rafferma di sei anni stabilita dalla legge 27 giugno 1901, n. 276, riceveranno invece, all'atto dell'ammissione alla rafferma stessa, una speciale gratificazione di lire novecento. Questa speciale gratificazione sarà di lire mille per i cannonieri puntatori scelti ».

(È approvato).

Art. 8.

« Ai militari avviati in congedo illimitato, che otterranno la riammissione in servizio entro tre mesi dal loro congedamento col vincolo di compiere un servizio tale che unito a quello già prestato raggiunga i sei anni di servizio, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge ».

(È approvato).

Art. 9.

« I militari arruolati per la ferma di quattro o di sei anni, i quali divengano inidonei per qualsiasi motivo a servire nella categoria o specialità per la quale furono arruolati, saranno prosciolti dal maggiore obbligo di servizio assunto e riceveranno per il tempo che ancora dovessero passare sotto le armi la paga stabilita per gli iscritti di leva ».

(È approvato).

Art. 10.

« È data facoltà al ministro della marina di anticipare il congedamento dei militari della classe anziana, anche per categorie e specialità, purchè i congedandi abbiano compiuto due anni di effettivo servizio sotto le armi ».

Art. 11.

« Agli effetti della presente legge, per completare il numero dei comuni di 1ª classe, arruolati con la ferma di quattro o di sei anni, è fatta facoltà al ministro della marina di sostituirli con i provenienti dagli inscritti di leva, riconosciuti idonei ad una delle categorie del Corpo Reale Equipaggi, rimanendo per essi la ferma di tre anni.

« La paga di questi comuni di 1ª classe sarà di lire 0.90 se imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto o riserva, e di lire 0.70 se destinate a terra o su navi in disponibilità ».

(È approvato).

Art. 12.

« Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal 1º ottobre 1911 ».

(È approvato).

Art. 13.

« Nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per gli esercizi finanziari sottoindicati è autorizzato, in aumento della somma complessiva di spesa consolidata stabilita dalle vigenti leggi, lo stanziamento di una maggiore somma di:

« L. 1,245,000	per l'esercizio	1911-12
» 1,635,000	»	1912-13
» 1,715,000	»	1913-14
» 1,895,000	»	1914-15
» 1,873,000	»	1915-16
» 1,995,000	»	1916-17

« Con decreti del ministro del tesoro dette somme saranno ripartite fra i capitoli relativi alle spese per il Corpo Reale Equipaggi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Propongo che l'elenco di queste maggiori somme sia modificato nel modo seguente:

« lire 1,145,000	per l'esercizio	1911-12
» 1,235,000	»	1912-13
» 1,275,000	»	1913-14
» 1,375,000	»	1914-15
» 1,333,000	»	1915-16
» 1,430,000	»	1916-17 »

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 13 con le modificazioni proposte, d'accordo con la Commissione, dall'onorevole ministro della marina.

(È approvato).

Art. 14.

« Il Governo del Re, nel procedere alla pubblicazione di un nuovo testo delle leggi sulla leva marittima autorizzato con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1906, n. 679, ha facoltà di introdurre le modificazioni che si renderanno necessarie per emendare e coordinare il vigente testo unico in relazione anche alle disposizioni risultanti dalla presente legge ».

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

« I militari che, all'atto dell'applicazione della presente legge, godessero competenze superiori a quelle che loro spetterebbero in base alle nuove disposizioni, continueranno a percepirle ».

(È approvato).

Art. 16.

« La ferma assunta in base alle disposizioni delle precedenti leggi dai militari di leva delle classi 1887, 1888, 1889 e 1890 è, per effetto della presente legge, ridotta di un anno.

« Quei militari di dette classi che si trovassero nelle volute condizioni, potranno essere ammessi a commutare la nuova ferma in quella di sei anni di cui all'articolo 3, coi benefici ad essa ferma inerenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Propongo di sostituire alle parole: « commutare la nuova ferma in quella di sei anni di cui all'articolo 3 » le parole: « commutare la nuova ferma in quella di sei o quattro anni di cui all'articolo 3 ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

CELESIA, *relatore*. È concordata.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 16 con la modificazione proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini.

Il Governo consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario legge: (Vedi Stampato n. 261-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono soggette alla presente legge le istituzioni e ogni altro ente morale non contemplati dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nè regolati da leggi speciali, che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, ed il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo dell'industria e del commercio ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le istituzioni contemplate dalla presente legge sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa ».

(È approvato).

Art. 3.

« Sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri;

c) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;

d) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni;

e) le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

f) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

« Nell'esercizio della tutela saranno osservate le disposizioni di cui nel titolo IV della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

(È approvato).

Art. 3 bis.

« Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, saranno esclusi dal far parte del Consiglio di amministrazione delle istituzioni contemplate dalla presente legge, coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella provincia ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le nomine del personale tecnico ed amministrativo saranno fatte dai Consigli e dalle Rappresentanze delle istituzioni in conformità alle norme fissate dai rispettivi statuti e regolamenti ed alle leggi e regolamenti che riguardano l'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

« Il prefetto annullerà le nomine fatte in violazione delle norme fissate, nel modo prescritto dal successivo articolo 6 ».

(È approvato).

Art. 5.

« Al Ministero di agricoltura, industria e commercio spetta l'alta sorveglianza sulle istituzioni di cui all'articolo 1° della presente legge. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni, così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

« Per ogni provincia il prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza della presente legge ».

(È approvato).

Art. 6.

« Il prefetto annullerà le deliberazioni e i provvedimenti delle istituzioni contemplate

dalla presente legge, quando contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge, sotto l'osservanza dell'articolo 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

« Qualora siano stati lasciati decorrere i termini prescritti con decreto reale, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, saranno pronunciate la nullità di diritto concernenti le deliberazioni ed i provvedimenti presi in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli e delle rappresentanze delle istituzioni comprese nella presente legge e quando si siano violate le disposizioni della legge ».

(È approvato).

Art. 7.

« Il prefetto di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, può ordinare in ogni tempo l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi delle istituzioni contemplate dalla presente legge e la verifica dello stato di cassa del tesoriere ».

(È approvato).

Art. 8.

« Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare gli interessi delle istituzioni, quando una amministrazione, dopo esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

« Col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, con l'incarico della gestione per un periodo non superiore ad un anno ».

(È approvato).

Art. 9.

« Le istituzioni previste dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano allo scopo della singola fondazione, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, possono essere assoggettate a trasformazione, in modo di allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, e di mantenere i benefici nelle provincie, nei comuni

o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata.

« Alla trasformazione dovrà procedersi sotto l'osservanza delle norme comprese nel Capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

« Nello stesso modo si procederà alla revisione degli statuti e alla riforma dell'amministrazione ».

(È approvato).

Art. 9 bis.

« È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

« Le private disposizioni, convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni contemplate dalla presente legge la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza, la reversibilità, saranno considerate come non opposte e non avranno alcun effetto.

« Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire la tutela le riforme amministrative e didattiche e le trasformazioni prevedute nella presente legge ».

LIBERTINIPASQUALE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINIPASQUALE, *relatore*. Nella prima parte dell'articolo 9-bis è incorso un errore di stampa. Dove si dice: « non opposte », deve dirsi invece: « non apposte ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo a partito l'articolo 9-bis così corretto.

(È approvato).

Art. 10.

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale saranno anche stabilite le norme per la fondazione di nuove istituzioni, per l'ordinamento, l'amministrazione e la contabilità delle medesime in conformità, per quanto sia compatibile, con quelle previste nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 967-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 20,000 al capitolo n. 53 « Spese pel Senato del Regno » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 968-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAMERA, relatore. Vorrei sapere dall'onorevole ministro, se accetta la raccomandazione della Giunta, circa la limitazione della somma.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, ministro del tesoro. Prego la Giunta del bilancio di non insistere nel concetto di limitazione accennato dall'onore-

vole relatore, in quanto che, come è dichiarato nella relazione ministeriale, qui si tratta di assolvere impegni precedentemente assunti.

CAMERA, relatore. La Giunta si è espressa in modo che il Governo sarà perfettamente libero di far fronte ai suoi impegni; la somma non è limitata di fronte ad altre calamità simili per la intera disponibilità del capitolo. In questo senso io prego il Governo di accogliere la nostra raccomandazione; e sono sicuro che l'onorevole ministro del tesoro non avrà difficoltà d'accoglierla.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 100,000 al capitolo n. 42: « Esperienze di concimazione ed incoraggiamenti alla produzione frumentaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 969-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti da concedere al comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti, potranno essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge (testo unico)

5 settembre 1907, n. 751, modificato dall'articolo 11 della legge 11 dicembre 1910, n. 855».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 919-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di lire 3,700,000, la quale sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1911-12, in aggiunta alla somma di lire 2,000,000 già approvata per lo stesso titolo con la legge n. 506 del 15 luglio 1907.

« Con tale somma l'Amministrazione dei telefoni provvederà:

a) agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati, fino al 30 giugno 1912;

b) alla costruzione delle canalizzazioni sotterranee nelle città di Milano e Torino.

« Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla presente legge ».

(È approvato).

Art. 2.

« L'anticipazione di cui al precedente articolo è estinguibile in quindici annualità uguali posticipate, di lire 332,782.07 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese

di dicembre di ognuno degli anni dal 1913 al 1927.

« Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1912, sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

« La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità e gli anzidetti interessi sarà iscritta, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-12 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 929-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Il numero 39 della tariffa dei dazi doganali, testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577, è modificato come segue:

Num. e lettera	DENOMINAZIONE delle merci	Unità	Dazio d'entrata (lire in oro)
39	Barite idrata:		
a	crystallizzata	quintale	4.50
b	fusa o deacquificata. . . .	id.	8. »
	La barite deacquificata si classifica come tale anche quando non sia stata privata di tutta l'acqua di cristallizzazione.		

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione dei supplenti in servizio degli uffici postali telegrafici di Reggio Calabria e di Messina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione dei supplenti in servizio degli uffici postali telegrafici di Reggio Calabria e Messina.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 959 A).

PRESIDENTE. aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« A deroga parziale delle norme portate dall'articolo 4 del regolamento speciale per il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341, i supplenti postali telegrafici, assunti in missione in alcuni uffici di prima classe delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, dopo il disastro del 28 dicembre 1908, ed in dipendenza delle condizioni create ai servizi dal disastro medesimo, sono nominati ufficiali d'ordine a lire 1,500 alle condizioni seguenti:

« a) trovarsi essi ancora in servizio nei suddetti uffici di prima classe alla data della promulgazione della presente legge, ed avervi prestato l'opera propria per un periodo non inferiore a 180 giorni, dopo il 28 dicembre 1908. Sono considerati in servizio coloro la cui assenza attuale o le eventuali interruzioni sieno dovute ad obbligo di leva;

« b) avere prestato servizio lodevole; essere tuttora in grado di prestarlo, e possedere i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

« c) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superata quella di 38 al 28 dicembre 1908 ».

ALESSIO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO GIOVANNI. Questo disegno di legge merita approvazione perchè prov-

vede alla sorte di quei supplenti postali e telegrafici che prestarono lodevolissimo servizio in occasione dell'ultimo terremoto. Il provvedimento è limitato soltanto a quei supplenti che prestarono servizio negli uffici di prima classe di Reggio Calabria e di Messina; ma occorre considerare che, essendo stato distrutto l'ufficio postale-telegrafico di Palmi, si provvede al servizio in modo che esso andò tutto a svolgersi nell'ufficio postale-telegrafico di Gioia Tauro che non è di prima classe, ma che divenne tale quando, come si è constatato, in quel tempo ebbe a spedire più di 100 mila telegrammi.

Va notato che in quell'enorme massa di lavoro si dovette completare da due disgraziati supplenti, Alberto Gemelli e Giuseppe Barone.

Ora, mentre si provvede alla sorte di altri supplenti che, trovandosi in uffici di prima classe, hanno prestato servizi meno intensi, sarebbe giusto che si provvedesse anche alla sorte dei due che ho ricordati; e voglio augurarmi che il ministro delle poste e dei telegrafi, trovi modo di provvedervi; poichè, ripeto, essi hanno prestato effettivamente servizio di prima classe.

Prego perciò l'onorevole sottosegretario di Stato di tener conto di questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi. Come l'onorevole Alessio ha potuto rilevare dalla relazione che precede il disegno di legge, esso si è ispirato ad un criterio di benevolenza verso i supplenti che hanno prestato servizio in momenti tristamente indimenticabili nelle regioni colpite dal terremoto. Però, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi non può andare oltre i limiti del disegno di legge, tanto più che l'estensione da caso a caso, pericolosa sempre, non sarebbe, per altre ragioni, possibile.

CAO-PINNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO-PINNA. Non intendo di fare alcuna proposta, specialmente dopo le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole sottosegretario di Stato. Lo prego soltanto di voler considerare la condizione di tutti gli altri supplenti postali-telegrafici, per i quali raccomando che il Ministero delle poste e dei telegrafi applichi gradualmente lo stesso trattamento che con questo disegno di legge

si viene ad applicare ai supplenti di Reggio e di Messina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. Sono spiacente di non poter dare all'onorevole Cao-Pinna alcun affidamento al quale non potrebbe poi seguire pratica attuazione; perchè egli comprende bene a quali conseguenze si arriverebbe, specialmente nei rapporti finanziari, se la sua raccomandazione si dovesse tradurre in atto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo primo. *(È approvato).*

Art. 2.

« Per l'effettuazione della suddetta disposizione, saranno aumentati nel quadro V, tabella B, annessa alla legge n. 575 del 25 giugno 1911, tanti posti di ufficiale d'ordine quante sono le nomine da conferirsi, con decorrenza dal 1° luglio 1911, ai supplenti, ai termini dell'articolo precedente ». *(È approvato).*

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei regi decreti 27 marzo 1910 e 28 ottobre 1910.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei regi decreti 27 marzo 1910, n. 221 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni. (963-A)

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario, legge* (Vedi *Stampato n. 963*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge:

a) il regio decreto 27 marzo 1910, numero 211, che approva le nuove condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna, non applicandosi ad esse gli articoli 14 e 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

b) il regio decreto 28 ottobre 1910, n. 952, che approva la convenzione 18 luglio 1910 con la Compagnia Reale per le ferrovie sarde per la istituzione di nuovi treni e per l'attivazione del servizio cumulativo anzidetto ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Agevolazioni doganali per alcuni prodotti originari dell'Eritrea e della Somalia italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni doganali per alcuni prodotti originari dell'Eritrea e della Somalia italiana. (671)

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario, legge* (Vedi *Stampato n. 671-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« I buoi originari della Colonia Eritrea sono ammessi all'importazione nel Regno col dazio di confine di lire cinque il quintale di peso vivo fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto reale sentito il Governatore della Colonia.

« Il caffè originario della Colonia Eritrea è ammesso all'importazione nel Regno col dazio di confine di lire cinquanta il quintale fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto reale, sentito il Governatore dell'Eritrea, purchè la medesima non superi la quantità massima di quintali 5000 (cinquemila) ».

L'onorevole Colonna di Cesarò propone di sostituire alle parole: « I buoi originari », le parole: « i buoi provenienti dalla ». Propone inoltre di sostituire alle parole: « lire cinque », le parole: « lire quattro ».

Non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò questo emendamento s'intende ritirato.

Pongo a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

L'onorevole Colonna di Cesarò propone i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 1-bis.

« L'olio di cotone, originario dell'Eritrea, è ammesso all'importazione nel Regno con un dazio di confine, uguale alla tassa interna sulla fabbricazione dell'olio stesso, fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto reale, udito il governatore.

« L'olio di cotone, originario dell'Eritrea, denaturato ad uso industriale nei modi da stabilirsi dal Ministero delle finanze e sotto l'osservanza delle norme e condizioni che lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire, è ammesso all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale, fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto reale, udito il governatore ».

Art. 1-ter.

« L'olio di arachide, destinato esclusivamente alla fabbricazione del sapone, e originario dell'Eritrea è ammesso all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale, previa adulterazione nei modi da stabilirsi dal Ministero delle finanze e sotto l'osservanza delle norme e condizioni che, oltre alla adulterazione, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire, per impedire che l'olio ammesso a tale trattamento sia, in qualsiasi modo e in qualsiasi proporzione, adoperato in usi diversi dalla saponificazione, e fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto reale udito il governatore della Colonia ».

Art. 1-quater.

« I semi di lino, di neuk, di arachide e di cotone, originari della Colonia Eritrea, sono ammessi all'importazione nel Regno in esenzione da dazio doganale, fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto reale, udito il governatore ».

Non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò, s'intende che egli abbia rinunciato a queste sue proposte.

Art. 2.

« L'importazione dei prodotti di cui nel precedente articolo è esente da diritto di statistica ».

L'onorevole Colonna di Cesarò propone di sostituire alle parole: « di cui nel precedente articolo », le altre: « di cui nei precedenti articoli ».

Non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò s'intende che abbia rinunciato a questo emendamento.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

« La quantità annua di frumento prodotto nella Colonia Eritrea da ammettersi in esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica all'entrata nel Regno, stabilita con l'articolo 1 della legge 18 luglio 1904, n. 408, in quintali 20,000 (ventimila), è fissata in 50,000 (cinquantamila) quintali ».

L'onorevole Colonna di Cesarò propone di sostituire alle parole: « prodotto nella Colonia Eritrea » le altre: « proveniente dalla Colonia Eritrea ».

Ma anche questo emendamento s'intende ritirato, non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

« Il Governatore della Colonia assegnerà in principio di ogni anno, ai produttori che ne faranno domanda, la quantità di grano, buoi e caffè che ciascuno di essi potrà importare col beneficio della presente legge nella madrepatria fino a raggiungere complessivamente le quantità annue stabilite ».

L'onorevole Colonna di Cesarò propone di sostituire alle parole: « di grano, buoi e caffè » le altre: « dei prodotti di cui nei precedenti articoli ».

Ma anche questo emendamento s'intende ritirato non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Il regime doganale di favore concesso con questa e con la legge citata nell'articolo 3 potrà essere esteso con decreti reali, da convertirsi in legge, ai prodotti originari della Somalia italiana ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 880-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

«La Sezione temporanea dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» per le Calabrie, costituita con la legge 25 giugno 1906, n. 255, ha lo scopo di concedere i mutui di favore ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 nelle due provincie di Catanzaro e di Cosenza».

(È approvato).

Art. 2.

«Essa ha due sedi, una in Catanzaro ed una in Cosenza. Alla diretta dipendenza del Consiglio di amministrazione in Catanzaro si trovano gli organi amministrativi centrali e di controllo».

(È approvato).

Art. 3.

«Il suo patrimonio, determinato secondo le risultanze del bilancio 1910 in tutte le sue attività esistenti, è fissato nella somma di lire 9 milioni e 500 mila».

(È approvato).

Art. 4.

«Il Consiglio di amministrazione è così composto:

a) un presidente, nominato con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

b) l'avvocato capo erariale presso la Corte d'appello delle Calabrie;

c) gli intendenti della regia finanza delle provincie di Catanzaro e Cosenza;

d) gli ingegneri capi del Genio civile che saranno designati dal Ministero dei lavori pubblici, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per quella di Catanzaro;

e) un delegato nominato dal Banco di Napoli;

f) un delegato tecnico per ciascuna delle due sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» di Catanzaro e di Cosenza.

«Detto delegato, che dovrà preferibilmente essere un ingegnere od un costruttore, purchè non abbia affari mediatamente nè direttamente con la Sezione, potrà essere scelto dai Consigli delle sedi anche fuori del proprio seno.

«Il presidente ed i consiglieri di cui alle lettere e) ed f) durano in carica tre anni e non sono rieleggibili se non dopo un anno d'intervallo.

«Il Consiglio nomina nel proprio seno un vicepresidente e si aduna almeno una volta al mese in tornata ordinaria».

(È approvato).

Art. 5.

«Presso ciascuna sede funziona un Comitato composto dell'intendente di finanza, che lo presiede, dell'ingegnere capo del Genio civile e del delegato della sede.

«Il Comitato si aduna in tornata ordinaria almeno una volta per settimana.

«I componenti il Comitato, in caso d'impossibilità ad intervenire, possono essere sostituiti rispettivamente da un primo segretario dell'intendenza, da un ingegnere effettivo del Genio civile, designati dai rispettivi capi per tale ufficio e da un consigliere della sede designato dal Consiglio della sede stessa.

«Il Comitato ha l'ufficio di esaminare le domande di mutuo e deliberarne l'accoglimento od il rigetto. Tali deliberazioni non sono però definitive finchè non ne abbia preso atto il Consiglio d'Amministrazione al quale dovranno essere presentate nell'adunanza che immediatamente segue quella del Comitato».

(È approvato).

Art. 6.

«Per ciascuna convocazione mensile del Consiglio d'Amministrazione, dovranno essere presentate, a responsabilità del direttore, almeno duecento domande di mutuo, accolte o respinte, dai Comitati di Catanzaro e di Cosenza, perchè se ne prenda atto. Le domande potranno essere presentate dalla Direzione dei Comitati, e dopo le de-

liberazioni di questi al Consiglio, anche se la documentazione legale fosse mancante ovvero insufficiente. Per quelle delle quali si propone il rigetto allo stato degli atti per insufficienza o mancanza di documentazione, la Direzione dovrà fornire la prova che si fecero pervenire agli interessati od ai rappresentanti da loro designati almeno due inviti a completare la documentazione necessaria.

«Dopo che esse saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la Direzione, entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio, dovrà far pervenire agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia del rigetto motivata come sopra, avvertendo che la documentazione di cui si farà richiesta precisa, potrà ancora essere completata entro 50 giorni dalla data della comunicazione, ed in tal caso sarà ripresentata al Consiglio.

« Qualora entro detto termine non giunga la risposta, cessa ogni effetto della domanda presentata dall'interessato.

« Lo stesso accade quando, dopo concesso il mutuo, l'interessato, invitato per tre volte non si sia presentato per la stipulazione del contratto. I tre inviti si faranno a distanza di 30 giorni, ed il primo entro trenta giorni dalla riunione del Consiglio nella quale fu deliberata la concessione.

« Di queste scadenze prenderà atto formale il Consiglio dietro elenco presentato dalla Direzione e documentato con le prove degli inviti fatti ».

(È approvato).

Art. 7.

« La pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunci giudiziari ha effetto anche di fronte ai creditori che abbiano posteriormente iscritto ipoteca sullo stabile danneggiato ».

(È approvato).

Art. 8.

« L'atto notorio ed il certificato della Giunta comunale, di che all'art. 48 della legge del 9 luglio 1908 n. 445, sono sufficienti a provare il possesso legittimo senza che occorra altro documento sempre che l'ultimo come iscritto in catasto corrisponda al nome del richiedente: in caso contrario il richiedente il mutuo dovrà provare la legittimità della provenienza a cominciare dall'ultimo iscritto in catasto sino a lui ed operare la voltura ».

(È approvato).

Art. 9.

« La somma totale di mutui che alla Sezione è consentito di fare nelle due provincie di Catanzaro e di Cosenza, per gli scopi indicati dal precedente articolo 1°, è limitata al massimo di lire 23,000,000 ».

(È approvato).

Art. 10.

« Il patrimonio di cui all'articolo 3 dovrà per lire 5,000,000 investirsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato e tale investimento deve essere compiuto prima che comincino ad emettersi le obbligazioni.

« I valori rappresentantitali investimento saranno depositati presso la Tesoreria centrale dello Stato entro l'anno 1911, intendendosi vincolati a garanzia delle obbligazioni e non disponibili neppure temporaneamente per altre ragioni.

« Gli interessi prodotti dal capitale così impiegato e gli interessi degli interessi nonché le somme risultanti da rimborso di titoli per sorteggio o per altro motivo saranno investiti nello stesso modo a cura del tesoro dello Stato ed egualmente vincolati.

« La Direzione generale del tesoro alla quale è affidato detto servizio comunicherà semestralmente alla Direzione dell'Istituto la situazione dei valori custoditi ».

(È approvato).

Art. 11.

« La rimanente parte di patrimonio sino a lire 4,000,000 potrà essere investita in mutui di favore, ed il resto potrà essere investito anche temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ovvero tenuto in conto corrente disponibile presso il Banco di Napoli per i bisogni di cassa.

« I mezzi per fare i restanti mutui di favore sino al massimo come sopra consentito di lire 23,000,000 saranno procurati dalla Sezione mediante l'emissione di obbligazioni per una somma, al valore nominale, di lire 19 milioni.

« Le emissioni, meno l'ultima, saranno fatte in serie di almeno 3,000,000 di lire ciascuna, secondo le condizioni del mercato e le necessità di cassa dell'Istituto. L'emissione della prima serie dovrà aver luogo in ogni caso prima che il credito dell'Istituto, per mutui di favore concessi, superi i 3 milioni di lire.

« L'emissione di ciascuna serie dovrà essere autorizzata preventivamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e da quello del tesoro ».

(È approvato).

Art. 12.

« Le serie di cui sopra hanno eguali forme ed eguali diritti. Le obbligazioni del taglio fisso di lire 500 sono fruttifere del 3.75 per cento annuo al netto di ricchezza mobile e di ogni altra tassa e garantite da tutte le attività dell'Istituto presenti e future. Esse verranno estinte entro 30 anni dall'emissione mediante sorteggi semestrali, secondo il piano di ammortamento che per ciascuna emissione sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e riportato in ogni cartella. La forma delle cartelle è pure approvata dal detto Ministero. Esse sono emesse al portatore, ma sono tramutabili in certificati nominativi, in ciascuno dei quali possono essere comprese più obbligazioni della stessa serie.

« Ciascuna cartella porterà le firme del presidente della Sezione temporanea, del direttore e del ragioniere e di un funzionario espressamente delegato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

« Le norme per il sorteggio e l'abbruciamento delle obbligazioni, come pure per il tramutamento e il trasferimento, per la sostituzione e rinnovazione dei titoli, saranno eguali a quelle vigenti per le cartelle degli Istituti di credito fondiario.

« Qualora, terminata la concessione dei mutui, risultasse che l'emissione delle obbligazioni, è stata superiore al quantitativo dei mutui stipulati, diminuito della somma di lire 4,000,000, corrispondente a quelli fatti per mezzo del patrimonio, l'Istituto potrà essere autorizzato per decreto reale, all'estinzione anticipata mediante unico sorteggio, di tante obbligazioni quante rappresentano la differenza.

« Gli interessi delle obbligazioni ed il loro ammontare, in caso di rimborso per sorteggio, sono pagabili presso le sedi e succursali degli Istituti di emissione ».

(È approvato).

Art. 13.

« Le rate annue di lire 1,000,000, tuttora dovute dal Tesoro dello Stato e quelle di lire 150,000 dovute dal Banco di Napoli secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno pagate annualmente e distintamente:

a) per quelle dovute dal tesoro 779,843 lire, alla Sezione temporanea e lire 220,157 all'Istituto autonomo per i danneggiati di Reggio Calabria, costituito con la legge 13 luglio 1910, n. 466;

b) per quelle dovute dal Banco di Napoli, lire 116,976.45 alla Sezione temporanea e lire 33,023.55 all'Istituto predetto ».

(È approvato).

Art. 14.

« I bilanci annuali deliberati dal Consiglio di amministrazione e accompagnati con relazione del direttore e con altra dei due ragionieri-capi del Banco di Napoli, presso le succursali di Cosenza e di Catanzaro, ai quali è affidata la revisione dei bilanci stessi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta la vigilanza sull'Istituto « Vittorio Emanuele III », secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255.

« Dopo l'approvazione ministeriale i bilanci della Sezione saranno comunicati per notizia all'Assemblea generale dell'Istituto « Vittorio Emanuele III », formata dai Consigli d'amministrazione delle sedi ».

(È approvato).

Art. 15.

« Il Consiglio d'amministrazione della Sezione temporanea, non prende parte all'Assemblea generale dell'Istituto di cui sopra ».

(È approvato).

Art. 16.

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento contenente le norme per l'esecuzione della presente legge e quelle occorrenti per il riordinamento della Sezione temporanea dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1º della legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le Isole di Sicilia e Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1º della legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le Isole di Sicilia e Sardegna ».

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 933-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico:

« Il limite stabilito dal quarto comma dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i comuni e le provincie, che alla pubblicazione di quella legge avevano raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, deve intendersi nel senso che i comuni e le provincie possano applicare la sovrimposta o nella somma effettiva di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati inscritta nel bilancio 1906, o in quella che risulti dalla media delle somme iscritte nei bilanci del quinquennio 1902-1906, oppure in quella che risulti dalla applicazione della aliquota degli stessi esercizi.

« Nulla è innovato all'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269 ».

DENTICE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DENTICE, *relatore*. Il disegno di legge in esame è di una grande importanza per la sua applicazione, perchè molti comuni del Mezzogiorno, e specialmente delle Isole, hanno bisogno di questa interpretazione per rendere possibile l'elasticità dei loro bilanci, quindi prego la Camera di volerlo approvare.

COSENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENTINI. L'onorevole collega Dentice deve riconoscere che questo disegno di legge interpeta ma non muta le disposizioni per la sovrimposta racchiuse nella legge pel Mezzogiorno, donde la necessità di altri provvedimenti, affinchè provincie e comuni possano sistemare i loro bilanci, ed al riguardo io rivolgo viva preghiera al Governo.

DENTICE, *relatore*. Di questo è oggetto l'altro disegno di legge, numero 932, che non è ancora venuto in discussione alla Camera.

COSENTINI. Ieri in fine di seduta, vi siete con altri opposto a che si stabilisse altrimenti l'ordine del giorno di oggi, e perciò io ho fatto rilevare la cosa.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Modificazione all'articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti a favore della Sardegna.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 950-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Cao-Pinna.

CAO-PINNA. L'onorevole ministro di agricoltura ricorderà che in un colloquio informale che la Giunta degli arbitri per la Cassa adempvile in Sardegna aveva funzionato dal 1910 in poi senza che ci fosse una legge di proroga, la quale arriva soltanto ora. Siccome però la Giunta degli arbitri proseguì le sue operazioni, ed intervennero atti e sentenze assai importanti, io non credo che occorra una modificazione all'articolo del disegno di legge, però desidererei che si prendesse atto di una dichiarazione che, spero, vorrà fare l'onorevole ministro per dichiarare sanati tutti quegli atti compiuti dalla Giunta degli arbitri in Sardegna.

Inoltre, siccome vi sono tante questioni e tante contestazioni che dovrebbero essere studiate, esplicate e definite dalla stessa Giunta degli arbitri, così pregherei l'onorevole ministro di volere accettare che il termine, invece che al 1915 fosse prorogato al 1920, perchè non si avesse più a fare una nuova legge di proroga.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CONGIU, *relatore*. Le preoccupazioni dell'onorevole Cao-Pinna credo siano eccessive perchè la dizione legislativa escogitata dall'onorevole ministro è tale che può soddisfare ai suoi intendimenti.

Infatti l'articolo di legge, come è proposto, dice: « Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite, a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915 », il che vuol dire che hanno la sanzione legislativa

tutte le funzioni che dentro quel termine le Giunte degli arbitri hanno esplicito o saranno per esplicitare. A ben comprendere la portata della proposta ministeriale è d'uopo che tenga presente la Camera come la questione si è presentata.

Con l'ultima legge del 1904 era stabilito che queste Giunte degli arbitri dovessero condurre a termine tutte le loro operazioni fino al 31 dicembre 1909.

Sorse dipoi il dubbio se, spirato il termine, fosse cessata questa giurisdizione speciale.

Si potrebbe discutere se, e quale influenza potesse esercitare il termine, come fu apposto dal legislatore, sulla permanenza della giurisdizione speciale e si potrebbe per lo meno ritenere che effettivamente dessa non fosse cessata per quanto ha tratto alle cause che furono introitate e decise in quel periodo di termine della legge del 1904 e delle quali non furono pubblicate le decisioni. Ma tutto questo non poteva costituire che un semenzaio di questioni legali, le quali, eleganti quanto volete, mercè la valentia di patroni delle parti interessate, avrebbero avuto il risultato di procrastinare, con non lieve dispendio e con danno soventi irrimediabile, l'esito delle contestazioni.

Epperò molto opportunamente l'onorevole ministro, ad evitare contestazioni che potessero sorgere in Corte di cassazione (poichè le relative decisioni non sono impugnabili che avanti la Corte di cassazione per incompetenza o per eccesso di potere ai termini della legge del 31 marzo 1887 sui conflitti delle attribuzioni) propose questa dizione, la quale implica, se del caso, una sanatoria per tutte le sentenze che sono state rese dal 31 dicembre 1909 fino ad oggi. Quindi quello che desidera sotto questo punto di vista di raggiungere l'onorevole Cao-Pinna è stato già contemplato nell'articolo di legge proposto dall'onorevole ministro. Il quale articolo, per questo riguardo, suona come un *bill* d'indennità per tutte le operazioni che si sono potute compiere dalla Giunta degli arbitri dal primo gennaio 1910 fino a quando diventerà legge l'attuale disegno.

Quindi, tutto questo essendo previsto, le preoccupazioni dell'onorevole Cao-Pinna mi sembrano fuori luogo poichè con lo articolo del disegno di legge sufficientemente si è provveduto a che, caso mai, una sanatoria intervenisse per tutte le operazioni che sono state compiute in quel determinato tempo.

Per quanto riguarda poi la proroga, l'onorevole ministro faccia quello che crede; la Commissione completamente si rimette ai criteri che crederà di adottare il Governo. Solamente io faccio rilevare che l'articolo 28 del testo unico come è stato modificato e proposto dall'onorevole ministro, fa parte del disegno di legge che ora si trova davanti alla Camera e che riguarda pure altre modificazioni al testo unico 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per la Sardegna.

Forse sarà meglio discutere sulla maggior latitudine di questa proroga quando discuteremo quel disegno di legge, di cui ora, per la molteplicità e vastità dei quesiti proposti ai competenti Ministeri, in attesa delle relative risposte, non si è potuta licenziare la relazione.

L'onorevole Cao-Pinna si può contentare, a mio modo di vedere, della proroga come è stata proposta dall'onorevole ministro fino al 1915. Niente per ora si pregiudica; quando, alla ripresa dei lavori parlamentari, noi discuteremo il più largo progetto di legge che è stato presentato dall'onorevole Raineri e mantenuto dall'onorevole Nitti, allora, se sarà del caso, noi prolungheremo questo tempo.

Mi associo d'altra parte alle considerazioni fatte dall'onorevole Cao-Pinna, nel senso di far voti che queste contestazioni, le quali involgono tutti i beni patrimoniali ex-ademprivili, siano una buona volta finite. Tenga presente la Camera che l'istituzione della Giunta degli arbitri data fin dalla legge 2 agosto 1907. Oggi siamo al 1911, e malgrado che il legislatore molto opportunamente stabilisse con le sue disposizioni in quella legge che queste contestazioni fossero giudicate *ex aequo et bono*, in un brevissimo termine, oggi siamo al 1911, vertenze lunghe ed abbastanza gravi sono tuttora pendenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo le osservazioni dell'onorevole relatore, io nulla avrei da aggiungere. Poichè l'onorevole Cao-Pinna si è occupato molto di questo argomento, e anche per le sue vive insistenze, noi abbiamo presentato questo disegno di legge, egli non può aver dubbio alcuno sulla dicitura esplicita dell'articolo. Come ha detto l'onorevole relatore, la forma dell'articolo è tale che non lascia luogo ad equivoci. Nondimeno, se l'onorevole Cao-Pinna desidera che io di-

chiari qui che il nostro concetto è quello ch'egli ha esposto, non ho alcuna difficoltà a farlo, e ad associarmi quindi alle cose che egli e l'onorevole relatore hanno detto. Quindi, su questo primo punto d'interpretazione, nessun dubbio.

In quanto alla data della proroga, noi abbiamo detto: « al 31 dicembre 1915 » perchè siamo ancora nel luglio 1911. Vi sono ancora più di quattro anni. Ora, come ha detto l'onorevole relatore, è allo studio un disegno di legge il quale riguarda provvedimenti per la Sardegna. Tutta questa materia potrà essere esaurita allora, poichè allora dovremo tornare sull'argomento: se vi sarà bisogno di una nuova proroga la stabiliremo in quell'occasione; se non vi sarà, noi non ci saremo impegnati inutilmente. Io quindi, accettando l'interpretazione data, prego di accettare anche tale quale è il disegno di legge.

CAO-PINNA. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 28 del testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, è modificato nel modo seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite, a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915 ».

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 472, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 958-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

GRASSI-VOCES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI-VOCES. Ho chiesto di parlare unicamente per raccomandare all'onorevole ministro perchè voglia affrettare la sistemazione, con provvedimenti definitivi, di questa materia di leggi agrumarie, perchè la legislazione finora oscillante crea danni gravissimi a questa industria che è vitalissima per le regioni meridionali d'Italia e per la Sicilia in ispecie.

L'interregno, affidato ad un regio commissario, non dovrebbe andare più in lungo. Quindi confido nell'interessamento dell'onorevole ministro perchè voglia affrettare provvedimenti definitivi in questa materia, uscendo una buona volta dalle incertezze di saltuarie e temporanee disposizioni o circolari.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto volentieri la raccomandazione.

Il nostro onorevole collega si renderà conto che in Sicilia vi sono due industrie che lo Stato italiano ha cercato di regolare per quanto riguarda le scosse più brusche della concorrenza del mercato, e per le quali ha cercato di adottare dei provvedimenti che si possono considerare più che altro come dei tentativi.

Siamo sulla via della soluzione? Io questa via della seduzione ancora non vedo molto chiara; forse non esiste.

Dichiaro che è qualche tempo che sto studiando questo argomento e che sono ben lungi dal parlarne con sicurezza. Vi sono leggi economiche che sono qualche cosa al di fuori e al disopra della nostra volontà e molte volte non riusciamo, forzandole, che ad aggravare il male.

Nondimeno, poichè sono convinto che queste due fondamentali industrie della Sicilia meritano tutta la considerazione, mi riservo alla ripresa dei lavori parlamentari di tornare sull'argomento dopo uno studio ponderato.

Qui non si tratta che di una disposizione di proroga puramente transitoria.

DE FELICE-GIUFRIDA. Raccomandiamo anche la industria degli zolfi.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Siamo d'accordo! Le due grandi industrie sono quelle degli zolfi e degli agrumi; ma cerchiamo anche di non fare che con improvvisate disposizioni non si faccia più male che bene e che, volendo evitare il male, non si riesca viceversa ad esacerbarlo.

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI PASQUALE. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro.

Nel luglio dell'anno scorso si votò la legge sugli agrumi e l'onorevole ministro si riservò di provvedere alla industria degli aranci, con la costituzione di un Consorzio ed altro. È passato parecchio tempo ed io raccomando all'onorevole ministro di volere provvedere secondo le norme che furono stabilite dall'articolo 17 della legge dell'anno scorso.

È una raccomandazione caldissima che faccio all'onorevole ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Terrò conto della raccomandazione alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, si applicheranno anche al prossimo esercizio 1911-12 della Camera agrumaria di Messina ».

(È approvato)

Art. 2.

« Dopo eseguito il pagamento dovuto ai depositanti dell'esercizio 1910-1911, secondo l'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si dovrà procedere al pagamento in favore dei depositanti dell'esercizio 1909-1910 della differenza tra il ricavato netto della vendita della quantità di merce, che alla fine dell'esercizio 1910-1911 risultasse consegnata in più dei depositi fatti nello stesso esercizio e la somma pagata su tale quantità in base all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 492.

« Il pagamento a favore dei depositanti dell'esercizio 1909-1910 sarà fatto in proporzione della quantità da ciascuno depositata nell'esercizio stesso ».

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole Eugenio Rossi e da altri deputati il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere in fine: ed in conto del residuale loro credito al quale hanno sempre

diritto sino alla concorrenza dell'effettivo ricavo ottenutosi dalla eseguita vendita della merce da loro depositata.

« Eugenio Rossi, Di Stefano, Amato, Pecoraro, Furnari, Auteri-Berretta, Aguglia, V. E. Orlando, Dagosto, D'Alì, Salomone, Gallo, Di Lorenzo, Romeo, Balsano, Larizza, Rienzi, Ganganitano, Joele, Dell'Arenella, Paratore, Paparo, La Lumia ».

L'onorevole Eugenio Rossi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSSI EUGENIO. L'emendamento a questo articolo secondo, è stato proposto per ribadire esattamente i concetti contenuti nelle due leggi vigenti che regolano la materia e per eliminare i punti di dissenso e discordia che erano sorti circa i diritti dei depositanti e dell'amministrazione della Camera agrumaria.

Credo che tutto venga completato senza bisogno di dar luogo a nuovi dissensi con le parole che insieme con molti altri colleghi ho proposto di aggiungere. Di conseguenza prego il Governo di accettare l'emendamento per completare l'articolo 2 che così andrebbe molto meglio nell'applicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FULCI, *relatore*. Veramente la Commissione riterrebbe superflua l'aggiunta dell'onorevole Rossi Eugenio e di altri colleghi, poichè essa è implicitamente compresa nella dizione dell'articolo 2.

Dal momento però che l'onorevole Rossi vuole un maggior chiarimento è allora necessario fare una nuova aggiunta alla sua.

È bene che rimanga fermo, non soltanto nel disegno di legge, ma anche con le nostre dichiarazioni, il principio che tutti i depositanti agrumari devono avere la distribuzione del prezzo consuetivo (poichè ve ne è uno preventivo), dopo che sono state esaurite però le vendite di quell'esercizio in cui hanno fatto il deposito.

Ora non vorremmo che questa distribuzione esorbitasse fino all'esercizio venturo, poichè in tal caso la Camera agrumaria non sarebbe più in condizione di dare gli anticipi del minimo prezzo ai produttori del 1911-12.

Perciò, d'accordo col Governo, la Commissione propone che all'aggiunta dell'onorevole Rossi si faccia l'altra che i produttori dell'esercizio 1910-11 avranno il saldo dopo che sarà pagato il prezzo minimo ai produttori del 1911-12.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Consentendo pienamente nel concetto espresso dall'onorevole relatore, il Governo accetta l'aggiunta dell'onorevole Rossi Eugenio e propone che ad essa faccia seguito il seguente capoverso: « Il saldo a favore dei depositanti per l'esercizio 1909-10 sarà pagato improrogabilmente dopo soddisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dell'esercizio 1911-12 ».

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Occorre che, in questa materia, i concetti siano ben chiari, anche perchè la nostra aggiunta è stata proposta appunto per eliminare le divergenze sorte tra i depositanti e la Camera agrumaria e non sarebbe giusto farne sorgere delle nuove.

Ora noi abbiamo voluto chiarire che i depositanti dell'esercizio 1909-10 devono ricevere, ora, tutto il valente accumulatosi per le vendite fatte del citrato depositato in quell'esercizio, salvo ad avere il saldo dopo che saranno pagati i depositanti del 1911-1912.

Se questo concetto rimane assodato, l'aggiunta proposta dal ministro in seguito a quella dell'onorevole Rossi Eugenio, firmata anche da me, va bene; in caso contrario, sarebbe opportuno un chiarimento, per evitare che divergenze possano nascere in seguito.

FULCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *relatore*. Mi pare che l'articolo del disegno di legge esprima molto chiaramente il concetto su cui siamo tutti d'accordo e che le aggiunte non abbiano altro fine che di far sorgere dubbi, di cui si è fatto ora interpretare l'onorevole Di Stefano.

Ma chiariamo tutto. Noi sosteniamo il principio, che d'altronde si informa a quello della legge del 1910, che le somme ricavate dalla vendita del citrato di calcio di un esercizio devono esser tutte distribuite ai produttori e depositanti dell'esercizio stesso.

Questo è il concetto dell'articolo 2, col quale si interpreta autenticamente la legge del 1910.

Ora possono farsi due ipotesi. O le somme a disposizione della Camera agrumaria sono sufficienti per pagare, diciamo così, il prezzo consuntivo dell'esercizio 1909-10 e

allora si fa a tutti la distribuzione a saldo. O in questo momento la Camera agrumaria non ha il capitale per far fronte agli impegni e allora distribuisce come acconto quello che ha.

Ma poichè non vogliamo che essa fallisca (ed il primo a volerlo sono io, che pure l'ho combattuta nel nascere, poichè non credo conveniente che essa sia posta in liquidazione subito, prima di quei tali studi, cui accennava l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio) poichè noi non vogliamo che fallisca questa Camera agrumaria, dobbiamo aggiungere all'emendamento dell'onorevole Rossi quest'altro, cioè che per l'esercizio ulteriore prima si deve pagare il prezzo minimo ai nuovi depositanti e produttori, e poi si pagherà il saldo ai depositanti e produttori del 1909-10.

Mi pare che l'onorevole Di Stefano possa dichiararsi soddisfatto.

DI STEFANO. Mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2 coll'aggiunta dell'onorevole Eugenio Rossi accettata dal Governo e dalla Commissione e coll'altra aggiunta proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, d'accordo con la Commissione:

Art. 2.

« Dopo eseguito il pagamento dovuto ai depositanti dell'esercizio 1910-1911 secondo l'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si dovrà procedere al pagamento in favore dei depositanti dell'esercizio 1909-1910 della differenza tra il ricavato netto della vendita della quantità di merce, che alla fine dell'esercizio 1910-1911 risultasse consegnata in più dei depositi fatti nello stesso esercizio; e la somma pagata su tale quantità in base all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 492.

« Il pagamento a favore dei depositanti dell'esercizio 1909-1910 sarà fatto in proporzione della quantità da ciascuno depositata nell'esercizio stesso ed in conto del residuale loro credito al quale hanno sempre diritto sino alla concorrenza dell'effettivo ricavo ottenutosi dalla eseguita vendita della merce da loro depositata.

« Il saldo in favore dei depositanti per l'esercizio 1909-1910 sarà pagato, improrogabilmente, dopo soddisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dell'esercizio 1911-12 ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

L'onorevole ministro di agricoltura propone il seguente articolo 3:

« La Camera agrumaria è autorizzata ad anticipare ai depositanti dell'esercizio 1911-12 fino ai due terzi della restante quarta parte del prezzo minimo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FULCI, *relatore*. L'articolo risponde a una esigenza dei produttori di citrato di calce.

Nella legge votata l'anno scorso v'era una disposizione per cui il quarto del prezzo minimo restava per il momento presso la Camera agrumaria. Vi era però anche una eccezione, cioè si potevano anticipare su questo quarto i due terzi alle associazioni cooperative produttrici di citrato di calce e ai piccoli produttori.

Il Ministero oggi con questa disposizione di legge estende questo beneficio a tutti i produttori grandi e piccoli, alle Società anonime, alle Società a nome collettivo, a tutte le Società, e quindi tutti possono con questa disposizione ottenere l'anticipo anche dei due terzi sul quarto che dovrebbe restare depositato presso la Camera agrumaria.

Mi pare che questo schiarimento possa bastare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Rossi.

ROSSI EUGENIO. L'anno scorso per la anticipazione dei due terzi dell'ultimo quarto la legge da noi votata fu abbastanza chiara, però non se ne fece applicazione in Sicilia per un errore che era nella legge e che mi auguro venga oggi rettificato.

L'errore era che le anticipazioni dei due terzi dell'ultimo quarto s'intendevano doversi fare con carattere personale e non con carattere obbiettivo.

Oggi mi auguro che s'intenda ben chiaramente che la Camera agrumaria anticipa i due terzi dell'ultimo quarto a chiunque vada a depositare citrato di calce.

A chiunque: non deve essere un arbitrio, non deve esservi distinzione d'individui e di località. Con questa intesa accetto anch'io la proposta del nuovo articolo.

FULCI, *relatore*. Permetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dica pure.

FULCI, *relatore*. Intendiamoci bene. Noi non diciamo alla Camera agrumaria che debba fare l'anticipazione dei due terzi, ma che possa farla, lasciando alla prudenza del Comitato o della rappresentanza della Camera agrumaria di concederla o no. Si tratta dunque non di un obbligo, ma di una facoltà secondo le esigenze dell'industria agrumaria.

ROSSI EUGENIO. Ma la facoltà, se si concede, deve essere generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura, industria e commercio.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. In questo momento non possiamo discutere del modo di applicare la legge. Quando sarà il momento di applicarla, il Governo curerà che sia eseguita con la massima giustizia ed equità.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito questo articolo 3, concordato fra Commissione e Governo.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

E così è esaurito l'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.20.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1911 — Tipografia della Camera dei Deputati.